

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
1999/C 90/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 90/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> .....	2
1999/C 90/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1514 — Vivendi/US Filters) <sup>(1)</sup> .....	3
1999/C 90/04	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori <sup>(1)</sup> .....	4
1999/C 90/05	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 50ª riunione del 24 ottobre 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso IV/M.913 — Siemens/Elektrowatt <sup>(1)</sup> .....	5
1999/C 90/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1398 — Deutsche Bank/Crédit Lyonnais Belgium) <sup>(1)</sup> .....	5
1999/C 90/07	Note esplicative concernenti il protocollo n. 4 degli accordi europei .....	6
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
1999/C 90/08	Azione «Parlamenti rappresentanti la gioventù europea» (invito a presentare proposte n. DG XXII/04/99) .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 90/09	Invito a presentare proposte relative a progetti transnazionali di cooperazione e di connessione in rete tra le zone dipendenti dalla pesca .....	20
1999/C 90/10	Invito a presentare proposte relative alla sovvenzione di azioni transnazionali finalizzate alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone anziane e/o disabili (VP/1999/002) .....	22

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****30 marzo 1999****(1999/C 90/01)**

<b>1 euro</b>	=	7,4317	corone danesi
	=	325,1	dracme greche
	=	8,9525	corone svedesi
	=	0,6638	sterline inglesi
	=	1,0711	dollari USA
	=	1,6223	dollari canadesi
	=	128,86	yen giapponesi
	=	1,5956	franchi svizzeri
	=	8,3585	corone norvegesi
	=	77,98055	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,7003	dollari australiani
	=	2,0107	dollari neozelandesi
	=	6,66546	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> *Fonte:* Commissione.

## Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(1999/C 90/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento <sup>(1)</sup>	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup>
1999/105/D	Disposizioni complementari (BMVBW) alle direttive per il dimensionamento e l'esecuzione di travi composite d'acciaio (edizione marzo 1981) e alle disposizioni complementari DIN (giugno 1991) alle direttive per il dimensionamento e l'esecuzione di travi composite d'acciaio (edizione marzo 1981)	10.6.1999
1999/106/D	Prescrizione Reg TP 321 ZV 050 sull'omologazione di impianti radar secondari	7.6.1999
1999/107/I	Schema di regolamento che sottopone l'immissione in commercio di giocattoli destinati a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi alla condizione preventiva che non vi siano contenuti fatali	9.6.1999
1999/109/GR- 1999/1003/GR	Norma tecnica concernente la decisione n. 446/98 del Consiglio superiore della chimica relativa alla sostituzione dell'articolo 28 e alla modifica dell'articolo 22 del codice dei prodotti alimentari	9.6.1999
1999/110/GR	Norma tecnica «Gementi per la costruzione di opere in calcestruzzo»	9.6.1999
1999/111/F	Progetto di ordinanza relativo all'impiego di acido folico nel latte di capra	9.6.1999
1999/112/NL	Prescrizioni tecniche per le apparecchiature radio. Apparecchiature per collegamenti radio punto-multi-punto operanti nella banda di frequenza a 2,5 GHz (SV 04-09)	11.6.1999
1999/113/NL	Prescrizioni tecniche per le apparecchiature radio. Apparecchiature per collegamenti radio punto-multi-punto operanti nella banda di frequenza a 3,5 GHz (SV 04-10)	11.6.1999
1999/114/NL	Prescrizioni tecniche per le apparecchiature radio. Apparecchiature per collegamenti radio punto-multi-punto operanti nella banda di frequenze a 26 e 28 GHz (SV 04-11)	11.6.1999

<sup>(1)</sup> Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

---

### **Notifica preventiva di una concentrazione**

**(Caso IV/M.1514 — Vivendi/US Filters)**

(1999/C 90/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 23 marzo 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Vivendi acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa US Filters, a seguito di offerta pubblica annunciata in data 22 marzo 1999.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Vivendi: industria delle costruzioni, immobiliare, telecomunicazioni, nonché attività nel settore dell'ambiente;

— US Filters: sistemi di trattamento dell'acque.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1514 — Vivendi/US Filters, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

---

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori <sup>(1)</sup>**

(1999/C 90/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)*

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 81-1	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Parte 1: Ascensori elettrici	1998
CEN	EN 81-2	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Parte 2: Ascensori idraulici	1998
CEN	EN 12016	Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili — Immunità	1998

<sup>(1)</sup> OEN (Organismi europei di normalizzazione):

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19

— ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16

**AVVERTENZA:**

- Qualsiasi informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco <sup>(2)</sup> figura in allegato alla direttiva 98/34/CE <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE <sup>(4)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento del presente elenco.

<sup>(1)</sup> GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 32 del 10.2.1996, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

**PARERE**

**del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 50ª riunione del 24 ottobre 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso IV/M.913 — Siemens/Elektrowatt**

(1999/C 90/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'operazione costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il Comitato condivide la definizione dei mercati del prodotto e dei mercati geografici rilevanti fornita dalla Commissione nel progetto di decisione.
3. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione, nella versione originariamente notificata, avrebbe creato una posizione dominante sul mercato tedesco degli apparecchi telefonici a pagamento «pubblici».
4. Il Comitato conviene che la cessione delle attività di Elektrowatt nel settore degli apparecchi telefonici a pagamento risolverebbe il problema di cui al precedente punto 3.
5. Il Comitato è d'accordo nel dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE subordinatamente al rispetto totale delle condizioni e degli obblighi indicati nel progetto di decisione.
6. Il Comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere.

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso IV/M.1398 — Deutsche Bank/Crédit Lyonnais Belgium)**

(1999/C 90/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 3 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 399M1398. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

## NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI IL PROTOCOLLO N. 4 DEGLI ACCORDI EUROPEI

(1999/C 90/07)

**Articolo 1, lettera f) — Prezzo franco fabbrica**

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione;
- tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grande quantità o per pagamento anticipato).

**Articoli 3 e 4 — Cumulo**

Di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7.

Se, nel paese di produzione finale, i materiali originari di uno o più paesi non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al paese che ha contribuito con il valore più elevato. A tale fine, il valore aggiunto nel paese di produzione finale è messo a confronto con il valore dei materiali originari di ciascuno degli altri paesi.

Se nel paese di esportazione non si procede a lavorazioni o trasformazioni, i materiali o i prodotti conservano la loro origine se sono esportati in uno dei paesi interessati.

Gli esempi che seguono spiegano come determinare l'origine in base ai tre comma degli articoli 3 e 4.

**ESEMPI**

1. *Esempio di attribuzione dell'origine tenendo conto dell'ultima lavorazione o trasformazione effettuata (primo comma)*

Un tessuto (SA 5112; ottenuto a partire da lana di agnello non cardata né pettinata) originario della Co-

munità è importato nella Repubblica ceca. La fodera, di fibra sintetica (SA 5513), è originaria dell'Ungheria.

Completi a giacca (SA 6203) sono confezionati nella Repubblica ceca.

L'ultima lavorazione o trasformazione è effettuata nella Repubblica ceca. Questa operazione (nella fattispecie: la confezione di completi a giacca) va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7. I completi a giacca acquisiscono quindi origine ceca.

2. *Esempio di attribuzione dell'origine quando l'ultima lavorazione o trasformazione non va al di là delle operazioni minime; si utilizza il valore più elevato dei materiali utilizzati nella fabbricazione (secondo comma)*

Le varie parti di un completo, originarie di due paesi, sono confezionate in Slovenia. Il valore dei pantaloni e di una gonna, originari della Polonia, è di 180 EUR, mentre quello della giacca, originaria della Comunità, è di 100 EUR. L'operazione minima effettuata in Slovenia (imballaggio) costa 2 EUR. L'operatore utilizza sacchi di plastica originari dell'Ucraina per un valore di 0,5 EUR. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito è 330 EUR.

L'operazione effettuata in Slovenia è un'operazione minima e di conseguenza il valore aggiunto in Slovenia deve essere messo a confronto con i valori in dogana degli altri materiali utilizzati:

il valore aggiunto in Slovenia (di cui 2 EUR per l'operazione e 0,5 EUR per i sacchi non originari) è uguale a 330 EUR (prezzo franco fabbrica) meno 280 EUR (180 + 100) = 50 EUR = valore aggiunto sloveno.

Il valore polacco (180) è più elevato del valore aggiunto in Slovenia (50) e dei valori degli altri materiali originari utilizzati (100). Di conseguenza, il prodotto finito va considerato originario della Polonia.



3. *Esempio di prodotti esportati senza formare oggetto di altre lavorazioni o trasformazioni (terzo comma)*

Un tappeto, originario della Comunità, è esportato nella Repubblica slovacca ed in seguito importato in Polonia, dopo due anni, senza aver subito altre operazioni. Il tappeto mantiene la sua origine comunitaria al momento dell'importazione in Polonia.

**Articolo 10 — Regola d'origine applicabile agli assortimenti**

La regola d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

**Articolo 15 — Restituzione in caso di errore**

Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esenzione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- a) la prova di origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese di esportazione oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese d'importazione devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza;
- b) i materiali usati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova di origine per chiedere la preferenza;

- c) non sia superato il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano tale rimborso, fissato dalla regolamentazione del paese considerato.

**Articolo 16 — Documenti giustificativi per merci usate**

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili sempre che:

- a) la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
- b) le merci possono essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.;
- c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle regole in materia di origine.

**Articolo 16 (e 24) — Presentazione della prova di origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione**

Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese di importazione, spetta a detta autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati.

**Articolo 17 — Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1**

*Caso di spedizione di merci originarie di più di un paese o territorio*

Se i prodotti cui si applica il certificato di circolazione sono originari di più di un paese o di un territorio, è necessario indicare:

— «cfr. casella 8» nella casella 4 (paesi, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari); e

- nella casella 8 (numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci), il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese <sup>(1)</sup> interessato, per ciascun articolo.

#### *Caso di spedizioni importanti*

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana; e
- c) l'autorità doganale abbia apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le collega al certificato.

Se necessario, il nome o le abbreviazioni ufficiali dei paesi di origine (cfr. nota precedente per la casella 8) vanno indicati sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale.

<sup>(1)</sup> I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

— Andorra	AD	AND
— Bulgaria	BG	BGR
— Svizzera	CH	CHE
— Repubblica ceca	CZ	CZE
— Estonia	EE	EST
— Ungheria	HU	HUN
— Islanda	IS	ISL
— Lituania	LT	LTU
— Lettonia	LV	LVA
— Norvegia	NO	NOR
— Polonia	PL	POL
— Romania	RO	ROM
— Slovenia	SI	SVN
— Repubblica slovacca	SK	SVK
— San Marino	SM	SMR
— Turchia	TR	TUR

Non esiste un codice ISO-Alpha per la Comunità; sono accettate le sigle EEC, EC, CEE o CE.

#### **Articolo 17 — Merci esportate da uno spedizioniere doganale**

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

#### **Articolo 18 — Motivi tecnici**

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore, può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- una casella del certificato di circolazione EUR.1, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1);
- manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1;
- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio Israele o Cuba).

#### *Comportamento da tenere*

Dopo aver apposto la menzione «documento respinto», indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.

L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

#### Articolo 21 — Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La formulazione della dichiarazione su fattura deve essere conforme a quella che figura nell'allegato IV del protocollo. Ad esempio, se i prodotti cui si applica la dichiarazione su fattura sono originari di più di un paese o territorio, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato<sup>(1)</sup> devono essere indicati nel testo della dichiarazione su fattura o citati in una colonna specifica della fattura.

Nella fattura o nel documento equivalente, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese deve essere indicato per ciascun articolo.

- b) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.
- c) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopie di fatture.
- d) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.

(<sup>1</sup>) I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

— Andorra	AD	AND
— Bulgaria	BG	BGR
— Svizzera	CH	CHE
— Repubblica ceca	CZ	CZE
— Estonia	EE	EST
— Ungheria	HU	HUN
— Islanda	IS	ISL
— Lituania	LT	LTU
— Lettonia	LV	LVA
— Norvegia	NO	NOR
— Polonia	PL	POL
— Romania	RO	ROM
— Slovenia	SI	SVN
— Repubblica slovacca	SK	SVK
— San Marino	SM	SMR
— Turchia	TR	TUR

Non esiste un codice ISO-Alpha per la Comunità; sono accettate le sigle EEC, EC, CEE o CE.

- e) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.
- f) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

#### Articolo 21 — Base di valore relativa alla presentazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1, tenuto conto del limite di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dall'autorità del paese di importazione.

#### Articolo 22 — Esportatore autorizzato

Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal presente protocollo. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi del presente protocollo.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali devono tener conto segnatamente del fatto che:

- l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato;
- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino

dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore;

- l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erroneo di detta autorizzazione;
- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;
- impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;
- impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.

#### **Articolo 25 — Importazione con spedizioni scaglionate**

L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

È possibile che ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari. Qualora tali spedizioni siano accompagnate da prove di origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese di importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova di origine per il prodotto completo.

#### **Articolo 32 — Rifiuto del regime preferenziale senza verifica**

Si tratta di casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni:

- i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 non beneficiano del regime preferenziale;
- la casella «designazione delle merci» (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;
- la prova dell'origine è rilasciata da un paese non beneficiario del regime preferenziale, anche se tale prova riguarda merci originarie di un paese beneficiario (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie della Polonia);
- il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle «designazione delle merci», «numero e natura dei colli», «paese di destinazione», «paese di origine»);
- il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;
- è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento;
- la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale.

#### *Comportamento da tenere*

La prova dell'origine con la menzione «Inapplicabile» deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Se del caso, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio le autorità doganali del paese di esportazione del rifiuto.

#### **Articolo 32 — Termine per l'esecuzione del controllo delle prove dell'origine**

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 32, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura.

#### **Articolo 32 — Dubbio ragionevole**

Questa situazione riguarda, ad esempio, i casi in cui:

- manchi la firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando i testi ne prevedono la possibilità);
- manchi la firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, o la data;

- le merci, gli imballaggi o gli altri documenti di accompagnamento siano corredati da marchi relativi ad un'origine diversa da quella figurante nel certificato di circolazione EUR.1;
- le diciture che figurano nel certificato di circolazione EUR.1 inducono a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario;
- il timbro utilizzato per il visto del documento è diverso da quello che è stato comunicato.

#### *Comportamento da tenere*

Il documento viene inviato per controllo a posteriori alle autorità del paese di esportazione con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo. In attesa dei risultati, le autorità doganali adottano le misure conservative del caso, per garantire il pagamento dei dazi applicabili.

#### **Nota introduttiva n. 6, 6.1**

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezza, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi.

## Diciture utilizzate nelle varie lingue

Articolo 18, paragrafo 14, e articolo 19, paragrafo 2

AD	EMÈS A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAT
BG	ИЗДАДЕНО А ПОСТЕРИОРИ	ДУБЛИКАТ
CZ	VYSTAVENO DODATEČNĚ	DUPLIKÁT
DE	NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT	DUPLIKAT
DK	UDSTEDT EFTERFØLGENDE	DUPLIKAT
EE	TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD	DUBLIKAAT
ES	EXPEDIDO A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICADO
FI	ANNETTU JÄLKIKÄTEEN	KAKSOISKAPPALE
FR	DÉLIVRÉ A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICATA
GB	ISSUED RETROSPECTIVELY	DUPLICATE
GR	ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
HU	KIADAVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL	MÁSODLAT
IS	UTGEFID EFTIR Á	EFTIRRIT
IT	RILASCIATO A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICATO
LT	IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO	DUBLIKATAS
LV	IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA	DUBLIKĀTS
NL	AFGEGEVEN A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAAT
NO	UTSTEDT SENERE	DUPLIKAT
PL	WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNE	DUPLIKAT
PT	EMITIDO A <i>POSTERIORI</i>	SEGUNDA VIA
RO	EMIS A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAT
SE	UTFÄRDAT I EFTERHAND	DUPLIKAT
SI	IZDANO NAKNADNO	DVOJNIK
SK	VYSTAVENÉ DODATOČNE	DUPLIKÁT
TR	SONRADAN VERILMİSTİR	İKİNCİ NUSHADIR

Dichiarazione su fattura (allegato IV)

## Versione catalana (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (autorització duanera nº ...) declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquests productes gaudeixen d'un origen preferencial ...

## Versione bulgara (BG)

Износителят на продукте, покрити от настоящия Документ (митническо разрешение номер ...), Декларира, освен ако не е ясно указано противното, че тези ироодукти са от ... преференциален ироизход.

## Versione ceca (CZ)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...

## Versione tedesca (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

## Versione danese (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...

## Versione estone (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

## Versione spagnola (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...

## Versione finlandese (FI)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperäituotteita.

## Versione francese (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

## Versione inglese (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

## Versione greca (GR)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...

## Versione ungherese (HU)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak.

## Versione islandese (IS)

Útflytjandi framleidsluvara sem skjal Tetta tekur til (leyfi tollfyrvalda nr. ...), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... -fridindauppruna.

## Versione italiana (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

## Versione lituana (LT)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės.

## Versione lettone (LV)

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... deklarē, kā, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...

## Versione olandese (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

## Versione norvegese (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopp-rinnelse.

## Versione polacca (PL)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... preferencyjne pochodzenie.

## Versione portoghese (PT)

O abaixo assinado, exportador dos productos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...

## Versione rumena (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...

## Versione svedese (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung.

## Versione slovena (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

## Versione slovaca (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...

## Versione turca (TR)

İsbu belge (gümrük onay No: ...) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menseli ve tercihli maddeler olduğunu beyan eder.



## Note esplicative degli articoli 18 e 32

AD	DOCUMENT REBUTJAT	INAPLICABLE
BG	ДОКУМЕНТЪТ МЕ Е ПРИЕТ	НЕПРИДОХИМ
CZ	DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN	NEPOUŽITELNÝ
DE	DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN	NICHT ANWENDBAR
DK	AFVIST DOKUMENT	UANVENDELIGT
EE	DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD	AKTSEPTEERIMATA
ES	DOCUMENTO RECHAZADO	INAPLICABLE
FI	ASIAKIRJA HYLÄTTY	EI VOIDA KÄYTTÄÄ
FR	DOCUMENT REFUSÉ	INAPPLICABLE
GB	DOCUMENT NOT ACCEPTED	INAPPLICABLE
GR	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
HU	NEM ELFOGADOTT OKMÁNY	ALKALMATLAN
IS	SKJALI HAFNAD	‘ONOTHFEFT
IT	DOCUMENTO RESPINTO	INAPPLICABILE
LT	DOKUMENTAS NEPRIIMTAS	NETINKAMAS
LV	DOKUMENTS NAV AKCEPTĒTS	NEDERIGS
NL	DOCUMENT GEWEIGERD	NIET VAN TOEPASSING
NO	DOKUMENT IKKE AKSEPTERT	UGYLDIG
PL	DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY	NIESTOSOWANY
PT	DOCUMENTO RECUSADO	NÃO APLICÁVEL
RO	DOCUMENT NEACCEPTAT	INAPLICABIL
SE	EJ GODTAGET DOKUMENT	OANVÄNDBART
SI	DOKUMENT NI SPREJET	NEUSTREZNO
SK	DOKUMENT NEPRIJATÝ	NEPOUŽITEĽNÝ
TR	BELGE KABUL EDILMEMİSTİR	GEÇERSİZDİR

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Azione «Parlamenti rappresentanti la gioventù europea»

(invito a presentare proposte n. DG XXII/04/99)

(1999/C 90/08)

**1. Contesto politico e obiettivo dell'invito a presentare proposte**

Nel quadro delle attività in materia di educazione, la Commissione intende incoraggiare e sostenere iniziative europee intese a preparare gli alunni a diventare giovani cittadini europei. Queste iniziative consistono nella concezione, preparazione, organizzazione e attuazione, a livello locale, regionale ed europeo, di sedute parlamentari simulate destinate ad alunni che frequentano istituti di insegnamento secondario dell'Unione.

Con il presente invito a presentare proposte la Commissione, in conformità del commento di bilancio della linea B3-1000 per l'esercizio 1998, intende sostenere l'azione «Parlamenti rappresentanti la gioventù europea» per ampliare la diffusione regionale e europea di queste attività, annettendo priorità alle iniziative che possono promuovere ed incoraggiare attivamente la partecipazione dei giovani provenienti da ambienti meno favoriti.

**2. Bilancio disponibile**

Un importo di 140 000 EUR, nel quadro della linea B3-1000 «Misure preparatorie al rafforzamento della cooperazione in educazione, sono state riservate per sostenere quest'azione. Sulla base di quest'importo, la Commissione potrebbe sostenere un numero di progetti compresi tra 5 e 10 (cfr. inoltre il punto 6, oltre).»

**3. Attività contemplate da queste misure**

Il sostegno comunitario è destinato principalmente a coprire le spese rispetto al carattere transnazionale e alla dimensione europea di queste azioni, a complemento del sostegno nazionale. L'azione descritta al punto 1 riguarda progetti transnazionali che si svolgono in istituti di insegnamento secondario nel corso dell'anno scolastico e si concludono con se-

dute parlamentari simulate a livello locale, nazionale, regionale o europeo; questi progetti comprendono:

a) varie attività preparatorie, segnatamente:

- l'elaborazione e l'applicazione di moduli didattici specifici riguardanti fra l'altro il funzionamento delle istituzioni europee quali il Parlamento europeo;
- l'elaborazione di altri sussidi didattici e di informazione, quali documenti, opuscoli, video film, pagine Internet, ecc. in formati differenti e riguardanti i temi in parola;
- l'organizzazione di riunioni e seminari preparatori, ad esempio con gli alunni, gli insegnanti, ecc.;
- la diffusione di informazioni sulle attività previste presso i potenziali interessati, in particolare le autorità che hanno una responsabilità nell'istruzione e gli istituti scolastici;

b) lo svolgimento di sedute parlamentari simulate a livello locale, nazionale, regionale o europeo;

c) la creazione di reti di istituti scolastici interessati e/o partecipanti a queste attività.

**4. Criteri di selezione**

L'elenco delle proposte da valutare sarà costituito in base ai criteri di seguito indicati. Saranno prese in considerazione solo le offerte debitamente compilate (cfr. oltre, punto 7).

**4.1. Ammissibilità dei richiedenti**

Le domande di sovvenzione devono riguardare le misure indicate al punto 1 e comprendere attività quali indicate al punto 2.

I candidati possono essere istituti di insegnamento secondario, nonché organizzazioni senza fini di lucro operanti nel campo dell'istruzione e che possono comprovare la loro competenza e perizia nel campo dell'azione in parola. Le proposte devono provenire da organismi che possiedono uno statuto giuridico proprio all'atto della presentazione della domanda e appartenenti ad uno dei 15 Stati membri dell'Unione europea, nonché ai paesi dello Spazio economico europeo.

Non sono ammissibili, in veste di organismo richiedente o beneficiario, né le persone fisiche (individui), né le società commerciali.

Le domande di sovvenzione devono riguardare azioni a cui partecipino istituzioni di almeno tre paesi aventi diritto.

#### 4.2. Capacità tecnica e finanziaria dei richiedenti

La Commissione effettuerà la selezione anche in base alla capacità, sia finanziaria che tecnica, del richiedente di condurre a termine l'azione proposta, se necessario mediante l'esame dei documenti seguenti:

- la relazione d'attività per il 1998;
- il resoconto finanziario del 1998;
- i curriculum vitae dei responsabili dell'azione.

#### 5. Criteri di aggiudicazione

La Commissione assegnerà le sovvenzioni e deciderà dei rispettivi importi in base a tutti i seguenti criteri:

##### a) qualità del progetto:

- dimensione europea e valore aggiunto: il progetto deve comportare un valore aggiunto per l'Unione, consentendo in particolare un trasferimento di esperienze o di conoscenze o identificando condizioni di generalizzazione delle attività, ad esempio attraverso la loro integrazione nelle attività scolastiche correnti;
- carattere innovativo: il progetto dovrà essere in grado di promuovere nuove prassi, ad esempio in materia di organizzazione o di contenuto dell'attività educativa o dei metodi utilizzati;

- trasferibilità dei risultati, effetto moltiplicatore e promozione delle nuove prassi: i risultati ottenuti dal progetto o i prodotti risultanti dall'iniziativa devono poter essere generalizzati, diffusi e applicati su una più ampia scala; il progetto deve altresì poter utilizzare i mezzi più aggiornati per la concezione, se del caso, di sussidi pedagogici e per la diffusione ampliata delle informazioni (nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'insegnamento), in particolare per diffondere le buone prassi identificate;

- metodologia di valutazione: il progetto deve comportare un metodo di valutazione nonché indicatori dei risultati rispetto agli obiettivi sperati;

##### b) qualità della domanda e dei suoi aspetti finanziari:

- l'organizzazione del progetto deve essere ben esposta in dettaglio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- programma di lavoro (chiarezza e adeguatezza degli obiettivi; adeguatezza dei risultati attesi);

- calendario dell'azione;

- metodologia;

- partenariato, con indicazione delle istituzioni partecipanti e, per ciascuna organizzazione, indicazione delle modalità di partecipazione (responsabilità, attività e ruolo di ciascuna istituzione partner), nonché della partecipazione al bilancio (entrate e uscite);

- la descrizione del progetto deve esporre in dettaglio i mezzi mediante i quali sarà garantita la visibilità dell'azione comunitaria;

- il piano finanziario dev'essere adeguato, segnatamente per quanto riguarda la presentazione ed il rapporto costi/efficacia (la percentuale e l'importo del finanziamento richiesto devono essere ragionevoli, appropriati e ben giustificati);

- la sovvenzione richiesta deve essere destinata principalmente a coprire le spese che consentano al più gran numero di alunni di partecipare alle attività, in particolare quelle in relazione ai viaggi e ai soggiorni, se del caso.

*c) risorse di bilancio della Commissione*

Una particolare priorità sarà annessa ai progetti in grado di favorire la partecipazione dei giovani provenienti da ambienti meno favoriti. La Commissione sceglierà, a parità peraltro di tutti gli elementi qualitativi, i progetti che nel loro complesso consentiranno la più ampia copertura geografica nell'Unione europea.

**6. Condizioni finanziarie**

Le sovvenzioni comunitarie sono un incitamento alla realizzazione di un progetto che non potrebbe essere svolto senza l'aiuto finanziario della Comunità e rispondono al principio del cofinanziamento. La Commissione prevede pertanto soltanto un contributo finanziario parziale, dato che l'aiuto comunitario è complementare e sussidiario ai contributi propri e/o agli aiuti nazionali, regionali o locali. In generale il sostegno finanziario ai progetti selezionati non supera il 50 % dei costi previsti per l'iniziativa. In via eccezionale questa percentuale potrà essere più alta, in particolare per progetti che consentano la partecipazione di giovani provenienti da ambienti meno favoriti.

Le sovvenzioni sono accordate su base annuale. L'importo massimo delle sovvenzioni sarà di 30 000 EUR.

Poiché le sovvenzioni comunitarie non devono dar luogo a profitti, il bilancio non deve prevedere la realizzazione di un profitto; inoltre, il finanziamento complementare (comprese le risorse proprie) più l'aiuto richiesto alla Commissione devono coprire il costo complessivo del progetto. Il totale delle spese dev'essere pertanto uguale al totale delle entrate.

Qualora le spese reali siano inferiori alle spese inizialmente previste, la Commissione ridurrà la sovvenzione in funzione della differenza tra i due importi. È dunque nell'interesse dell'offerente presentare una stima realistica delle spese.

Il richiedente non può includere nel bilancio spese precedenti o posteriori alle date indicate per la realizzazione del progetto in parola.

La Commissione non può sovvenzionare autorità pubbliche per il finanziamento dei loro obblighi statutari (ad esempio, retribuzione degli insegnanti, strutture dei servizi dell'amministrazione locale).

*Spese ammissibili*

Il sostegno comunitario è prima di tutto destinato a coprire le spese sopportate in ragione della dimensione transnazionale e europea del progetto, senza che ciò coinvolga tutte le attività dell'organismo richiedente: in particolare, le spese per il personale devono essere ragionevoli rispetto al costo totale del progetto. Le spese che non sono direttamente connesse all'esecuzione degli obiettivi (spese generali, varie, imprevisti, ecc.) dovranno rispettare il principio di una gestione di stretta economicità, sulla base delle indicazioni contenute nella scheda finanziaria allegata al modulo.

In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spese che si riferiscono all'attuazione del progetto:

- spese di personale;
- spese generali [telecomunicazioni e spese postali, forniture d'ufficio, spese per attrezzature informatiche (in caso di acquisto di materiale duraturo, si terrà conto solo del suo ammortamento, proporzionalmente alla durata del progetto e del suo utilizzo nel progetto)];
- spese di viaggio e soggiorno relative alla realizzazione del progetto;
- spese legate allo svolgimento di conferenze e seminari;
- spese di pubblicazioni e di informazione.

*Spese non ammissibili*

- non sono ammesse le spese d'acquisto di infrastrutture, le spese non legate al funzionamento e alle attività normali dell'organizzazione, le spese manifestamente inutili o eccessive;
- non sono inoltre ammesse le spese in natura che non comportano alcun flusso finanziario reale; tuttavia, nel caso in cui il progetto benefici di contributi in natura il loro valore può essere quantificato e indicato separatamente, in allegato al bilancio. Queste stime possono essere utilizzate dalla Commissione per determinare la percentuale della sovvenzione.

## 7. Procedura di offerta della domanda

I richiedenti si riferiranno utilmente al «Vademecum sulle sovvenzioni (per richiedenti e beneficiari)». Il vademecum comporta, in allegato, i pertinenti modelli di accordo, nonché le condizioni generali applicabili.

### a) Moduli

La domanda di sovvenzione dev'essere redatta su apposito modulo (verranno prese in considerazione unicamente le domande dattilografate) o su una riproduzione esatta del modulo prodotta su computer in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione. Il modulo può essere ottenuto anche via Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/it/comm/dg22/pje/>

o per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG XXII,  
Direzione A — Azioni nel campo dell'istruzione  
Attuazione del programma Socrates  
Unità 3  
All'attenzione del sig. De Santana,  
B-7 6/34,  
Rue de la Loi/Wetstraat 200,  
B-1049 Bruxelles,  
Fax (32-2) 296 86 02

I moduli saranno spediti esclusivamente per posta ordinaria. Per ciascuna domanda sarà spedita soltanto una copia. La Commissione cesserà di spedirli cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle proposte.

### b) Presentazione della domanda di sovvenzione

La domanda deve essere trasmessa in due copie, dev'essere redatta in modo preciso e sintetico e deve fornire informazioni complete e verificabili riguardo ai criteri indicati ai punti 3, 4 e 5. Se necessario, ogni informazione complementare dovrà essere indicata su fogli separati. L'organismo richiedente dovrà in particolare allegare al fascicolo una copia dello statuto o dell'atto costitutivo, salvo nel caso di un organismo pubblico o semipubblico. Questo documento dev'essere prodotto in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione.

La domanda dev'essere debitamente compilata, datata e firmata e essere corredata da una lettera ufficiale e esplicita del richiedente. Il preventivo

dev'essere espresso in euro. Per agevolare la gestione dei fascicoli, i richiedenti sono invitati ad allegare al modulo una descrizione sintetica del progetto (contenuto, obiettivi e programma di lavoro) in inglese, francese o tedesco.

La domanda dev'essere inoltrata all'indirizzo di cui sopra per posta ordinaria o raccomandata entro il **30 aprile 1999** per i progetti che iniziano di norma dopo il **1° settembre 1999**. Il timbro postale sarà considerato come data ufficiale dell'invio.

Il candidato deve indicare sulla busta la menzione:

**«Invito a presentare proposte n. DG XXII/04/99  
— Parlamenti rappresentanti la gioventù europea»**

I fascicoli trasmessi via Internet, per telefax o posta elettronica non saranno accettati.

## 8. Procedura di istruzione e controllo della domanda

I richiedenti saranno informati tempestivamente della ricezione del loro progetto.

Saranno prese in considerazione per la selezione unicamente le domande ammissibili in base ai criteri del punto 4.

Dopo la selezione, tutti i candidati la cui domanda non sia stata accettata saranno informati per iscritto.

I progetti selezionati saranno oggetto di una procedura di approvazione finanziaria dettagliata durante la quale la Commissione potrà chiedere informazioni supplementari ai responsabili del progetto.

In caso di approvazione definitiva da parte della Commissione, sarà stipulato tra la Comunità e il beneficiario un accordo di finanziamento (convenzione) espresso in euro, con indicazione delle condizioni e dell'importo del finanziamento. Questa convenzione dev'essere immediatamente firmata e rispettata alla Commissione.

## 9. Presentazione della relazione e del consuntivo

In base ai termini dell'accordo di finanziamento, i responsabili dei progetti approvati e finanziati dalla Commissione dovranno redigere una relazione finale. Questa relazione, che fornirà una descrizione sintetica ma completa dei risultati del progetto, sarà

corredata di tre copie di pubblicazioni, opuscoli, cassette video, materiale pubblicitario, comunicati stampa, ritagli di giornale e altri documenti che illustrano il progetto.

La Commissione si riserva la facoltà di trasmettere le relazioni finali e i risultati alle persone interessate.

Il consuntivo, allegato alla relazione, dovrà indicare le spese e le entrate reali ed essere presentato su una copia del modulo redatto all'atto della domanda di sovvenzione. Il beneficiario deve tenere una contabilità del progetto e conservare per cinque anni tutte le pezze di appoggio originali ai fini del controllo.

Qualora un progetto diventi lucrativo, i fondi erogati dalla Commissione devono essere restituiti a misura dell'utile realizzato. Qualora il costo reale

soportato sia inferiore al costo totale inizialmente previsto, la Commissione ridurrà il suo contributo in proporzione alla differenza tra i due risultati. È pertanto interesse del richiedente presentare un bilancio di previsione attendibile.

I beneficiari sono tenuti a menzionare chiaramente l'aiuto dell'Unione europea in ogni pubblicazione e in occasione di attività per le quali viene utilizzata la sovvenzione, con le due diciture seguenti:

— «Con il sostegno della Commissione europea»;

— «Le informazioni contenute in questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea».

---

### **Invito a presentare proposte relative a progetti transnazionali di cooperazione e di connessione in rete tra le zone dipendenti dalla pesca**

(1999/C 90/09)

#### **Introduzione**

Adottata, nel 1994, PESCA è un'iniziativa comunitaria propria delle zone dipendenti dalla pesca (ZDP) il cui obiettivo è di mettere il settore della pesca in condizione di realizzare la propria trasformazione e di aiutarlo a sostenere le conseguenze socioeconomiche nonché a contribuire alla diversificazione delle regioni litoranee interessate, mediante lo sviluppo di attività creatrici di posti di lavoro. L'iniziativa dedica, per la prima volta, un'attenzione specifica alla zone dipendenti dalla pesca, trattando non soltanto la ristrutturazione del settore della pesca ma anche la diversificazione del tessuto economico delle regioni litoranee ove l'attività della pesca rappresenta una delle principali componenti dell'attività economica.

Oltre al sostegno finanziario apportato alla ristrutturazione del settore, la Commissione intende rinforzare le strutture di dialogo e di concertazione tra i vari operatori politici, amministrativi, scientifici ed economici del settore, in modo da consentire una migliore coabitazione tra professioni, comunità e attività concorrenti non soltanto a livello locale e regionale ma anche a livello nazionale e comunitario.

Sebbene la Commissione non abbia la facoltà di sostituirsi ai protagonisti del mondo economico, essa svolge,

tuttavia, un ruolo importante fungendo in qualche modo da catalizzatore del cambiamento e da intermediario (broker) delle migliori metodologie. A tale scopo, essa intende quindi incoraggiare e sostenere lo sviluppo di progetti transnazionali nel settore della pesca per le zone dipendenti da questa attività nonché la costituzione di reti favorendo gli scambi tra tali zone.

#### **Progetti transnazionali e di invio di dati su rete**

Per poter identificare progetti pertinenti nell'ambito degli stanziamenti disponibili, la Commissione invita gli organismi interessati a presentare delle proposte relative alla cooperazione transnazionale e all'invio di dati su rete nei settori seguenti:

##### *I. Formazione dei pescatori e dei professionisti della pesca*

###### *I.1. Connessione in rete di istituti di formazione*

###### *I.2. Cooperazione nell'ambito di programmi di formazione*

## II. *Gestione comune di zone di pesca*

- II.1. Iniziative volte alla soluzione concertata di conflitti
- II.2. Iniziative transregionali di valorizzazione dei prodotti
- II.3. Progetti di interesse generale in materia di sicurezza in mare

## III. *Diversificazione economica delle zone dipendenti dalla pesca*

- III.1. Programmi di riconversione
- III.2. Promozione di servizi destinati a ridurre l'isolamento delle zone più remote
- III.3. Incontri di partenariato interregionale tra zone dipendenti dalla pesca

## IV. *Iniziative innovanti di creazione di posti di lavoro*

- IV.1. Cooperazione e invio in rete di dati sull'occupazione nella pesca
- IV.2. Iniziative locali d'occupazione
- IV.3. Iniziative a favore delle donne

### **Modalità**

#### *Partner interessati*

Le cooperazioni e reti riguarderanno:

- organizzazioni professionali,
- istituti di formazione,
- collettività territoriali locali o regionali,
- associazioni,
- singole imprese.

#### *Natura dei progetti*

I progetti dovranno essere progetti operativi sfocianti in azioni concrete. Le fasi di studio (preliminari, di fattibilità, di impatto ecc.) dovranno essere limitate al minimo indispensabile e debitamente giustificate.

#### *Criteri di selezione*

Le proposte saranno selezionate sulla base dei criteri seguenti:

- validità del progetto ai fini del miglioramento della competitività del settore della pesca e/o della diversificazione economica delle zone dipendenti dalla pesca,
- dimensione transnazionale (partecipazione congiunta di organismi di due o più paesi al progetto),
- esperienza e capacità dei proponenti di realizzare il progetto,
- qualificazione degli esperti proposti,
- rapporto qualità/prezzo.

#### *Contributo finanziario*

Il contributo comunitario sarà del 50 % dei costi ammissibili per le ZDP situate fuori dalle regioni obiettivo 1 e del 75 % per le ZDP situate in una regione obiettivo 1, con il limite massimo di 50 000 EUR per progetto che raggruppi due partner di due paesi differenti e di 20 000 EUR per partner di un paese supplementare.

Per quanto attiene ai progetti di cooperazione tra singole imprese, il contributo comunitario riguarderà esclusivamente la messa in opera del progetto e sarà limitato ad un massimo di 10 000 EUR per progetto.

### **Informazioni generali**

1. Le proposte devono essere inviate alla Commissione entro il 13 agosto 1999 (fa fede la data del timbro postale). Le proposte saranno redatte sulla base del formulario tipo da richiedere al servizio della Commissione di cui al punto 2 ed inviate in triplice copia.
2. Informazioni complementari possono essere ottenute su richiesta presso i servizi della Commissione all'indirizzo seguente:

Commissione europea. Direzione generale della pesca.  
DG XIV/D/1, J99 2/11, Rue de la Loi/Wetstraat  
200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 296 73 60.

La documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili su Internet tramite il server «Europa» all'indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg14/dg14.html>

**Invito a presentare proposte relative alla sovvenzione di azioni transnazionali finalizzate alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone anziane e/o disabili (VP/1999/002)**

(1999/C 90/10)

Nel suo programma di azione sociale (1998-2000), la Commissione ha annunciato la sua intenzione di aprire un ampio dibattito sull'applicazione dell'articolo 13 del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam, nonché sulla proposta relativa ad una legislazione comunitaria e sulla possibilità di un programma-quadro di lotta contro ogni forma di discriminazione.

Le linee di bilancio che fanno riferimento all'articolo 13 e che consentono di mettere a punto le future azioni comunitarie nel campo della lotta contro la discriminazione sono le linee B3-4111 e B3-2006.

La Commissione annette grande importanza alla coerenza e alla complementarità di tali due linee di bilancio, ciascuna delle quali, nella propria sfera d'applicazione, può contribuire a promuovere un approccio orizzontale nella lotta contro la discriminazione, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 13.

Ai fini dell'attuazione di tali due linee di bilancio, la Commissione pubblicherà vari inviti a presentare proposte, il cui obiettivo comune consisterà nel sostenere finanziariamente azioni che contribuiscano in maniera significativa alla messa a punto di un'azione comunitaria futura basata su tale approccio orizzontale.

La linea di bilancio B3-4111 consente alla Commissione europea di attuare misure destinate a sostenere azioni promosse da associazioni, organizzazioni o reti senza finalità lucrative, che operano nel campo della lotta contro la discriminazione degli anziani e/o disabili.

I progetti devono contribuire a preparare tali gruppi svantaggiati al nuovo approccio comunitario, tramite azioni intese a incoraggiare cooperazioni più ampie, a migliorare le conoscenze, a scambiare informazioni e buone prassi, a promuovere approcci innovatori e a migliorare la comprensione e la valutazione dei problemi connessi con la discriminazione basata sull'handicap e/o sull'età. Saranno considerati, ai fini di una sovvenzione, i progetti relativi ad uno solo o ad entrambi i gruppi.

L'aiuto finanziario, previsto nel quadro del presente invito, potrà essere accordato ad attività transnazionali, che rivestano interesse per la Comunità e che contribuiscano, in maniera significativa, ad un ulteriore sviluppo e all'attuazione della politica comunitaria in materia di

lotta contro la discriminazione delle persone anziane e/o disabili.

Il bilancio massimo disponibile nell'ambito del presente invito sarà pari a 2 300 000 EUR. Tenendo conto del fatto che la dotazione media delle sovvenzioni comunitarie è di circa 80 000 EUR (il che corrisponde alla media degli aiuti concessi nel quadro delle linee di bilancio precedenti a favore delle persone anziane o con handicap), sarà possibile finanziare all'incirca 30 progetti. Il costo totale delle azioni proposte non sarà inferiore a 50 000 EUR e il contributo finanziario della Comunità non supererà il 70 % dell'ammontare totale dei costi, ivi compreso il controvalore di eventuali contributi in natura.

Una volta esaminate le proposte, si procederà alla selezione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri, secondo:

- la misura in cui le attività previste contribuiscano ad una migliore comprensione e valutazione dei problemi connessi con la discriminazione nei confronti delle persone anziane e/o disabili;
- la misura in cui la proposta favorisca un approccio orizzontale innovatore in materia di discriminazione (ad esempio, azioni da cui si potrebbero trarre insegnamenti utili quanto a problemi, metodi e/o strategie eventualmente applicabili nella lotta contro la discriminazione, basata su motivi diversi, e che promuovano la cooperazione tra gli attori che operano in diversi ambiti della lotta contro la discriminazione);
- il grado con cui le attività previste consentano di promuovere la cittadinanza a pieno titolo, la partecipazione e la parità di opportunità dei due gruppi interessati dal programma;
- la partecipazione delle persone anziane e/o disabili alla concezione, all'elaborazione e alla verifica del programma di lavoro;
- la qualità del partenariato e il livello di cooperazione per quanto concerne la pianificazione, la gestione e l'esecuzione delle attività, lo scambio regolare di informazioni e la partecipazione finanziaria;
- la misura in cui la proposta presenti un chiaro valore aggiunto a livello europeo;
- un rapporto costo-efficacia equilibrato;



- il grado di fattibilità finanziaria delle attività proposte tramite un bilancio realista, ragionevole ed equilibrato;
- la misura in cui la proposta comporti disposizioni intese a diffondere ampiamente i risultati e a promuovere l'immagine della Comunità.

Inoltre, per quanto riguarda le proposte relative alla lotta contro la discriminazione basata sull'età, sarà data priorità a proposte che:

- sviluppino il tema dell'Anno mondiale «Verso una società per tutte le età», promosso dalla Nazioni Unite, ivi compresa la solidarietà intergenerazionale, la situazione delle persone in età avanzata sul mercato del lavoro e il loro ruolo nella società.

Non saranno prese in considerazione proposte sovvenzionabili nel quadro di altri programmi o iniziative comunitarie, quali i fondi strutturali.

Le proposte, già materia di un contratto condizionale in corso, nell'ambito delle linee di bilancio B3-4103 (esclusione sociale) e B3-4104 (persone anziane), non sono sovvenzionabili nel quadro del presente invito.

Il finanziamento comunitario potrà essere utilizzato unicamente per attività transnazionali intese a migliorare le conoscenze, scambiare buone prassi, promuovere approcci innovativi e valutare le esperienze. **Non** potranno beneficiare di sovvenzioni, iniziative consistenti in misure dirette di lotta contro la discriminazione su scala nazionale, regionale o locale.

La procedura d'esame delle domande sarà la seguente:

- ricezione e registrazione da parte della Commissione;
- esame da parte dei servizi della Commissione;
- adozione della decisione finale e comunicazione del risultato ai candidati.

La decisione della Commissione è definitiva. L'intera procedura è strettamente confidenziale. In caso d'approvazione da parte della Commissione, sarà firmato un accordo unico (espresso in euro) che copra tutte le attività da cofinanziare.

Il fascicolo informativo relativo al presente invito, contenente informazioni più dettagliate circa i criteri d'ammissibilità delle organizzazioni e le procedure da seguire nella presentazione delle candidature, potrà essere richiesto per iscritto al seguente numero di fax:

Commissione europea  
Direzione generale «Occupazione, Relazioni Industriali e Affari Sociali»,  
GD V.E.4  
Invito a presentare proposte VP/1999/002  
Fax: (32-2) 295 10 12

o si potrà ottenere scaricandolo dal sito Internet della Commissione al seguente indirizzo

[http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-prot/disable/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-prot/disable/index_en.htm)

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il **28 maggio 1999**. Le candidature, recanti timbro postale posteriore a tale data, **non** saranno prese in considerazione.